

**Accordo**  
**In materia di allineamento e integrazione contrattuale**

Milano, 18 dicembre 2013

Tra  
**AGOS DUCATO SPA**  
e  
Rappresentanze sindacali aziendali e nazionali  
FIBA CISL, FISAC CGIL e UIL.CA.  
-----

Premesso

- che in data 19/12/09 tra le società Agos spa e Ducato spa e le OO.SS. è stato sottoscritto un Accordo Quadro di fusione tra le due società che qui viene integralmente richiamato ed al quale il presente accordo fa esplicito riferimento;
- che in data 29/11/10 è stato firmato un accordo in materia di allineamento ed integrazione contrattuale;
- che in data 20 dicembre 2012 le Parti sottoscrivevano un Verbale di Intesa che spostava al 30 aprile 2013 il termine entro il quale definire una possibile intesa sul contenimento del costo del lavoro, congelando fino a tale data gli ulteriori effetti derivanti dal punto 5 del citato Accordo Quadro del 19 dicembre 2009 e del punto 4 dell'Accordo Quadro del 30 settembre 2009;
- che in data 29 aprile 2013 le Parti sottoscrivevano un Verbale di Intesa che spostava la data del 30 aprile 2013 di ulteriori due mesi decorrenti dalla data di effettiva approvazione del Bilancio e del Piano Industriale AGOS DUCATO SPA e che qualora i due mesi fossero caduti in corso di mese i trattamenti definitivi sarebbero decorsi dal primo giorno del mese successivo;
- che in data 22 maggio 2013 il Bilancio e il Piano industriale sono stati approvati in via definitiva.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. A decorrere dalla data del 1 agosto 2013, fermo restando che Agos Ducato Spa non è iscritta ad ABI, il contratto nazionale applicato a tutti i dipendenti, impiegati e quadri, di Agos Ducato Spa è il CCNL Credito ABI tempo per tempo vigente (d'ora in poi CCNL ABI) con le pattuizioni riportate nei successivi punti. La predetta decorrenza non comporterà ricalcolo di istituti retributivi e/o di maturazione fino al 1° gennaio 2014;
3. a decorrere dalla data del 1° agosto 2013 in Agos Ducato Spa restano in vigore esclusivamente gli accordi sottoscritti tra le Parti a partire dall'Accordo Quadro 19 dicembre 2009 e successivi, e gli accordi precedenti il citato Accordo Quadro di seguito specificati:
  - a. Ex Agos 12.11.2008 Accordo Telecomare Milano;
  - b. Ex Agos Art. 71 del CCNAL Agos Fondo di Previdenza complementare;
  - c. Ex Ducato 22/07/2005 Previdenza Complementare Ducato.

Le Parti si incontreranno entro il 31/12/2013 per discutere l'eventuale introduzione del Fondo di Settore PreviBank.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2013, resterà in vigore il seguente ulteriore accordo:

- d. Ex Agos 30/09/2009 - Sussidio spese asilo contenuto nell'Accordo Quadro.

Infine, fino a nuova pattuizione tra le parti e comunque non oltre la data del 30 giugno 2014, resterà in vigore il seguente ulteriore accordo:

- e. ex Ducato 22/02/2007 Accordo sulla mobilità ordinaria del Personale della Banca Popolare Italiana e delle Banche e Società facenti parte del Gruppo Banca Popolare Italiana.

**DICHIARAZIONE DELLE PARTI:**

Le parti si incontreranno per ricercare un nuovo accordo sulle materie di cui ai precedenti punti da d ad e. da applicare a tutti i dipendenti Agos Ducato.

4. Per questioni di carattere tecnico, per i dipendenti ex-Agos e per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2010, l'efficacia dei seguenti articoli è stabilita inderogabilmente al 1° gennaio 2014:
- 55 (ferie);
  - 56 (Permessi per ex festività);
  - 58 (Malattie e infortuni);
  - 59 (Maternità);
  - 62 (Borse di studio);
  - 72 (Formazione).
  - 106 dal comma 2 (Banca delle ore - Lavoro straordinario).

Per quanto riguarda ferie, banca ore e permessi per ex festività l'azienda adotterà gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice conosca la propria situazione entro il 1 febbraio 2014.

#### Dichiarazione dell'Azienda

L'azienda comunicherà al personale di cui al 1° comma del presente articolo che, per ragioni informatiche, non potrà fruire della Banca Ore (se non precedentemente accantonata) e delle ore di Ex Festività, nel mese di gennaio 2014 fermo restando la decorrenza della maturazione di tali istituti dal 1° gennaio 2014.

5. (Orari) Per quanto riguarda l'applicazione delle normative sugli orari del CCNL ABI, l'efficacia degli articoli riportati nel sottostante elenco è stabilita inderogabilmente al 1° luglio 2014 per i soli dipendenti ai quali non sono ancora applicati:
- 100 (Orario settimanale);
  - 101 (Orario giornaliero). Le Parti dichiarano che le percentuali degli orari extra standard di cui al comma 1, seconda alinea e al comma 5, sono applicabili complessivamente sulla forza lavoro totale, intesa come percentuale di dipendenti contemporaneamente coinvolti nell'attività extra standard rispetto al totale dei dipendenti dell'Azienda;
  - 102 (Turni);
  - 103 (Orario di sportello);
  - 104 (Intervallo);
  - 105 (Orario multiperiodale);
  - 106 comma 1 (Banca delle ore - Lavoro straordinario);
  - 107 (Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività);
  - 108 (Flessibilità individuali).

Gli allegati UNO e DUE dell'Accordo Quadro di fusione 19 dicembre 2009 restano in vigore. Tuttavia, la regolamentazione prevista al punto 1.1 dell'Allegato UNO resta in vigore solo fino alla data del 30 giugno 2014, comprese le previsioni economiche e indennitarie collegate agli schemi orari ex Agos.

Inoltre dal 1 gennaio 2014 non sarà più in vigore il punto 1.2 primo capoverso dell'allegato UNO compresa l'integrazione derivante dall'accordo sindacale del 30 marzo 2013.

Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 2014 per valutare l'opportunità di modificare il contenuto di tali Allegati.

6. Riposo settimanale - Festività - Semifestività.

A decorrere dal 1 luglio 2014, al personale addetto alla valutazione e delibera pratiche del canale lungo (credito al consumo), attualmente riferibile alla sola piattaforma CNTP canale lungo sede Milano, fermo restando quanto previsto nell'art. 54 del CCNL Credito, si applica l'art. 103 comma 6, essendo tale personale assimilabile a quello di cui all'art. 103 comma 4 punto 1. Al medesimo personale si applica quanto previsto dall'art. 100 comma 7, e le altre previsioni dell'art. 103 e del CCNL stesso. Fino al 30 giugno 2014 resta in vigore la regolamentazione in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

7. Inquadramenti.

Premesso che l'inquadramento del personale dovrà tener conto del CCNL Credito e delle specificità dell'azienda Agos Ducato, le Parti si incontreranno, per stabilire, entro il 30 giugno 2014, le regole di inquadramento del personale compatibili con il CCNL Credito. Nelle more continueranno ad applicarsi per ogni popolazione, come definita nell'accordo di fusione su richiamato, le norme sull'inquadramento precedenti la data di sottoscrizione del presente accordo che qui di seguito si riportano:

- A) capitolo XII - Quadri direttivi - e XIII - Aree professionali - del CCNL credito;
- B) Ex Ducato - 21-02-2006 Inquadramenti dei responsabili presso le aree territoriali e la rete delle filiali - orari di lavoro per la "PARTE A: INQUADRAMENTI";
- C) ex Ducato - 21-02-2007 Inquadramento delle figure professionali di direzione generale;
- D) Capitolo II - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - CCNAL AGOS.

8. Passaggi di livello.


I lavoratori assunti al II° livello della II^ Area Professionale passano al III° livello il primo giorno del mese successivo al compimento del primo anno di servizio, per automatismo.  
 A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai lavoratori, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno sette anni nel III° livello della II^ Area Professionale, verrà riconosciuto il I° livello della III^ Area Professionale senza che ciò comporti alcun mutamento delle mansioni svolte.

Successivamente al 1° gennaio 2015, i lavoratori inquadrati al III° livello della II° Area Professionale, passeranno, per automatismo, al I° livello della III° Area Professionale, il primo giorno del mese successivo al compimento del settimo anno di anzianità di servizio nel livello senza che ciò comporti alcun mutamento delle mansioni svolte.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.:


Le OO.SS. considerano validi gli Accordi specifici in materia di tutele occupazionali (di cui all'art 16) siglati nell'Accordo Quadro per la gestione delle ricadute connesse al processo di costituzione del Gruppo Banco Popolare.

Agos Ducato SpA




Le OO.SS.LL.

Fiba



FISAC



UILCA

